

Codice A1816B

D.D. 20 marzo 2026, n. 503

R.D. 523/1904 - P.I. 7841 - Demanio idrico fluviale: Variante a CNSC272 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale in variante per intervento di adeguamento sezione di n. 2 scarichi a servizio dell'impianto trattamento reflui urbani ed assimilabili nel torrente Bobore in Comune di Canale (CN) loc. Valpone



ATTO DD 503/A1816B/2026

DEL 20/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7841 - Demanio idrico fluviale: Variante a CNSC272 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale in variante per intervento di adeguamento sezione di n. 2 scarichi a servizio dell'impianto trattamento reflui urbani ed assimilabili nel torrente Bobore in Comune di Canale (CN) loc. Valpone

Premesso che:

- in data 21/11/2025 con nota assunta al prot. n. 51819/A1816B la Soc. EGEA Acque S.p.A., con sede legale in Via Vivaro 4/B – Alba (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e concessione demaniale in variante per l'adeguamento della sezione di n. 2 scarichi sul torrente Bobore nel Comune di Canale (CN) in loc. Valpone, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Enrico Maria Battistoni (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona) (files: *01_Relazione illustrativa autorizzazione scarichi Loc.Valpone .pdf.p7m*; *02_T.1 Tavola autorizzazione scarichi Loc.Valpone .pdf.p7m*), in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. ed al Regolamento Regionale n. 10/R/2022 del 16/02/2022 (di seguito "regolamento") e consistente in:

- sostituzione della tubazione dello scolmatore di piena esistente (codice 37-5) attualmente del diametro 300 con una nuova tubazione diametro 500;
- sostituzione della tubazione di scarico refluo depurato esistente (codice 37-4) attualmente del diametro 300 con una nuova tubazione diametro 400 (entrambi presso i lotti censiti al C.T. al Fog. 5 mapp. 384);
- realizzazione di un'opera di protezione antiersiva in massi lungo la sponda sinistra del torrente Bobore in corrispondenza degli scarichi.

Considerato che:

- gli scarichi oggetto di adeguamento risultano già autorizzati con DD. n. 507/A1816B/2024 del 07/03/2024 (P.I.7413) e con concessione demaniale CNSC272 (Disciplinare rep. n. 3818 del 09/04/2024);
- con nota prot. n. 55941/A1816B del 16/12/2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Canale (CN) (pubblicazione n. 178/2026 dal 17/02/2026 al 04/03/2026) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come comunicato dal Comune con nota pervenuta al ns. prot. n. 13792/A1816B del 18/03/2026;
- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e visti gli elaborati progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Bobore.

Dato atto che:

- in relazione a quanto sopra, è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare di concessione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;
- in considerazione dell'entità degli interventi previsti e del fatto che gli stessi non determinano variazioni rispetto a quanto già autorizzato con il precedente provvedimento D.D. n. 507/A1816B/2024 del 07/03/2024 (P.I.7413 – CNSC272) ed a quanto sottoscritto con Disciplinare rep. n. 3818 del 09/04/2024, per il quale è già stato versato il deposito cauzionale ex art. 11 Reg. 10/R;
- il richiedente risulta avere versato regolarmente i corrispettivi dei canoni annuali;
- risulta necessario provvedere ad un aggiornamento del Disciplinare rep. n. 3818 del 09/04/2024;
- il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare aggiornato, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del regolamento;
- il canone annuo determinato in Euro 868,00 (ottocentosessantotto/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, in ultimo aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, risulta invariato;
- per le opere di difesa spondale a protezione della tubazione di scarico, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non risulta necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti;
- contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art.5, comma 1, del regolamento

sono state versate le spese di istruttoria pari € 50,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, con IUV 22253229035664048 sul Capitolo 31225/2025;

- il deposito cauzionale dell'importo di € 1.520,00, previsto dall'art. 11 del regolamento risulta essere stato regolarmente versato ed incassato con accertamento n. 802/2024 reversale n. 11655/2024 (rilascio CNSC272).

Dato atto che:

- per lo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, a seguito della richiesta dell'interessato e della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il decreto legislativo n.118/2011;
- il D.Lgs. 33/2013;
- il Regolamento regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica al regolamento regionale di contabilità n.9 del 16/07/2021;
- la L.R. n. 2 del 3 febbraio 2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la L.R. n. 3 del 3 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1-2209 del 09/02/2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

determina

1) di confermare, alla Soc. EGEA Acque S.p.A. (Cod. Soggetto 63939), l'occupazione di area

demaniale per per il mantenimento di due scarichi di acque reflue localizzati lungo la sponda sinistra del Torrente Bobore in località Valpone nel Comune di Canale (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche indicate in premessa;

2) di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, la Soc. EGEA Acque S.p.A. la realizzazione della difesa antiersiva in massi ed i lavori di adeguamento dei due scarichi di acque reflue localizzati lungo la sponda sinistra del Torrente Bobore in località Valpone nel Comune di Canale (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- b. l'opera di difesa dovrà essere risolta a monte e a valle per un tratto di sufficiente lunghezza per il suo ammassamento nella sponda e/o perfettamente raccordata alle eventuali opere esistenti;
- c. in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso del dado di fondazione della difesa spondale dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
- d. l'opera di difesa dovrà essere realizzata in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
- e. la quota sommitale dell'opera di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste;
- f. l'opera di difesa dovrà essere realizzata utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a KN 15;
- g. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- h. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- i. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo per il recupero della fauna ittica;
- j. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- k. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale – Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- m. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- n. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- o. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni 3** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si**

verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

- p. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al succitato Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- q. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- r. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al succitato Settore;
- s. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- t. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- u. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

3) di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

4) - di stabilire:

- a) la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b) che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- c) la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2056, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- d) che il canone annuo, fissato in € 868,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;

5) di approvare lo schema di disciplinare di concessione aggiornato allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che l'importo di Euro 50,00, per spese di istruttoria, è stato introitato sul capitolo n. 31225 del bilancio finanziario gestionale 2025/2027, annualità 2025.

Si attesta che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Cravero

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba